



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Prot. n. 14

li, 18 febbraio 2003

RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE SULL'ATTIVITÀ DEL DIFENSORE CIVICO NELL'ANNO 2002 (ex art. 22 dello Statuto Comunale)

1. Introduzione.

Signor Presidente del Consiglio, Signor Sindaco, Signori Consiglieri,

in occasione della relazione annuale mi è gradito porgerVi un cordiale saluto. Colgo altresì l'occasione per un caloroso ringraziamento ai Signori Assessori ed ai funzionari e dipendenti del Comune per la disponibilità e la cortesia dimostrata nonché il rapporto di costruttiva collaborazione instaurato.

Per la prima volta, secondo Statuto, mi accingo a presentare al Consiglio Comunale la relazione sull'attività, compiuta nel corso del 2002: si tratta di una relazione parziale in quanto il Difensore Civico è stato istituito con Deliberazione Consiliare dello stesso anno ed è entrato in carica il 25 settembre, espletando le proprie funzioni per un periodo poco più lungo di tre mesi. Pertanto la breve attività non si presta ancora ad effettuare bilanci.

La presente relazione si esplica secondo lo schema suggerito dallo Statuto Comunale e dalla prassi dei colleghi Difensori Civici precedentemente istituiti: anzitutto prende in esame i riferimenti normativi che delineano la figura del Difensore Civico, quindi il funzionamento dell'ufficio colligiano di Difesa Civica ed infine l'esame dei casi trattati, mirando a fornire un chiaro quadro del pur minimo contributo portato all'imparzialità ed al buon andamento della pubblica amministrazione. Conclude un'appendice normativa.

2. Riferimenti normativi.

Attualmente l'istituto del Difensore Civico è disciplinato dall'art. 11 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) che recita:

Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Lo Statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico, nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale e provinciale.

Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista dall'art. 127.

La funzione indicata nell'ultimo comma si considera cessata con l'entrata in vigore della Legge Costituzionale 3/2001 che ha disposto l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione e che conseguentemente ha portato la Regione Toscana all'approvazione della Legge Regionale 2/2002, rubricata quale "Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale".

Si ritiene, tuttavia, che il controllo indicato dall'art. 127 del Testo Unico in materia di appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, dotazioni organiche e relative variazioni ed assunzioni del personale possa e debba essere ancora esercitato dal Difensore Civico locale, stante l'assenza di un'esplicita abrogazione da parte del legislatore statale in ragione del fatto che il Testo Unico è una norma rafforzata rispetto alla legislazione ordinaria, trattandosi di legge generale e quindi non modificabile tacitamente ma solo sulla base di espresse previsioni normative, ex art. 15 delle "Preleggi". In ogni caso sia l'art. 21 dello Statuto Comunale sia l'art. 9 del Regolamento per l'istituzione del Difensore Civico menzionano espressamente tale funzione di controllo.

Ulteriore competenza settoriale è conferita dall'art. 7 della Legge Regionale Toscana 52/1999, che attribuisce al Difensore Civico il potere di nominare un commissario *ad acta* nei casi d'inerzia nel rilascio di concessioni ed autorizzazioni edilizie.

Si aggiunge, inoltre, la competenza in materia di accesso agli atti amministrativi ex art. 25 della Legge 241/1990, modificato dalla Legge 340/2000, che adesso recita nel comma IV:

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta [di accesso ai documenti amministrativi], questa si intende rifiutata. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di

differimento ai sensi dell'art. 24, comma 6, dall'accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico.

Si deve infine citare la Legge 104/1992, Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persona handicappate che, all'art. 36, prevede la facoltà del Difensore Civico di costituirsi parte civile per determinati reati che vedano parte offesa una persona handicappata.

Lungi dall'intenzione di compiere una trattazione esaustiva sull'argomento, ritengo che la disamina appena conclusa riporti quanto meno i principali settori d'intervento del Difensore Civico, ai quali debbono ovviamente aggiungersi le attribuzioni contemplate dallo Statuto Comunale e dal Regolamento per l'istituzione del Difensore Civico, che in questa sede – ove sono ben note – mi è sembrato opportuno non approfondire.

3. L'ufficio.

Ritengo utile relazionare anche la situazione dell'ufficio, inteso quale organizzazione di persone fisiche, beni materiali e mezzi per la realizzazione dei fini istituzionali.

La sede dell'ufficio, dislocata al primo piano del Palazzo Comunale, è stata opportunamente risistemata e fornita dei necessari arredi mentre la dotazione organica risulta composta dal sottoscritto Difensore Civico e dalla Signora Maura Guazzini, deputata alle funzioni di Segreteria. Tanto il personale quanto la sede hanno finora saputo corrispondere alle esigenze presentatesi, affrontando senza particolari difficoltà le richieste d'intervento pervenute.

Circa le modalità di funzionamento dell'ufficio, occorre ricordare che il ricevimento al pubblico è svolto senza appuntamento ogni martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 18:00 ed ogni sabato dalle 9:00 alle 13:00, raggiungendo complessivamente le dieci ore settimanali indicate dall'art. 12 del Regolamento. Ciò non impedisce, anzi richiede che il Difensore Civico si rechi in sede o presso altri uffici anche al di fuori dell'orario di ricevimento per istruire le pratiche o intervenire alle commissioni di gara, come ordinariamente è avvenuto ed avviene.

Proseguendo, tengo a segnalare che è stata data ampia pubblicità all'istituzione del Difensore Civico nel Comune di Colle di Val d'Elsa: nello specifico è stata organizzata una presentazione alla cittadinanza che ha visto la gradita partecipazione del Presidente del Consiglio Comunale, Signor Daniele Boschi, e del Difensore Civico Regionale, Dottor Romano Fantappiè; all'evento sono stati riservati notevoli spazi sui quotidiani locali e sull'emittente televisiva "Canale 3". Inoltre è stata predisposta la stampa e la distribuzione a tutte le famiglie di un pieghevole, contenente le informazioni circa l'istituzione ed il funzionamento dell'ufficio di Difesa Civica a Colle. È stata anche approntata una pagina *Web* all'interno del sito del Comune.

Vorrei chiudere questo punto della relazione, ricordando i rapporti con le altre difese civiche, che si sono dimostrati molto interessanti e formativi per il sottoscritto, fresco di nomina. In particolare ho partecipato ai periodici incontri con il Difensore Civico della Regione Toscana ed a quelli con gli altri colleghi locali, volti a consentire il coordinamento dell'azione programmatica di tutti i Difensori Civici affinché dal confronto delle singole esperienze possa essere attivata una sempre migliore tutela del cittadino. Il coordinamento in sede regionale ha particolarmente costituito un momento di conoscenza ed approfondimento di importanti tematiche in materia di difesa civica tra le quali si deve necessariamente citare il recente incontro a Firenze con il Professor Massimo Carli, incaricato della stesura del nuovo Statuto della Regione Toscana per la parte relativa ai Difensori Civici.

4. Le istanze rivolte al Difensore Civico.

Premetto che le pratiche aperte nell'anno 2002 sono state quindici ma che nei tre mesi di attività le persone rivoltesi verbalmente all'ufficio sono state assai più numerose.

Inizio la disamina dei casi da queste ultime, riservando alle istanze protocollate ed archiviate una più esatta descrizione. Si è rivolto al Difensore Civico un cittadino del Comune di Casole d'Elsa, ove il Difensore Civico non è stato ancora istituito, il quale ha scelto di avvalersi della consulenza di questo ufficio. Analogamente si è rivolto uno studente universitario, in attesa che l'Università degli Studi di Siena nomini il proprio Difensore interno, avendone già predisposto il regolamento. Varie, inoltre, sono state le istanze riguardanti le amministrazioni periferiche dello Stato e gli uffici periferici di enti nazionali o comunque uffici ed enti che eccedono la mia competenza: mi riferisco, in particolare, alle istanze nei confronti degli enti pensionistici, dell'ENEL e dell'Istituto Autonomo Case Popolari. In tali casi si è ritenuto doveroso prestare ascolto e, quantomeno, indirizzare il cittadino in sede regionale, fornendo tutte le indicazioni necessarie. Non sono mancate neppure richieste di intervento in questioni

tra privati che, ove possibile, si è bonariamente contribuito a risolvere; negli altri casi, ovvero quando non è stata possibile una soluzione bonaria, dopo aver prestato una consulenza giuridica, si è talvolta consigliato di contattare un avvocato, sempre astenendomi dal consigliare nominativi di professionisti. Segnalo che si sono rivolti all'ufficio cittadini di ogni età ed estrazione sociale, indice – ritengo – di una capillare informazione che ha raggiunto buona parte e forse la totalità della cittadinanza. Passo adesso ad evidenziare nel dettaglio le pratiche affrontate dall'ufficio nell'anno 2002, seppure schematizzate e ridotte in forma anonima in ossequio alle norme poste a tutela della riservatezza:

... OMISSIS ...

Il Difensore Civico

Avv. Luca Trapani